

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI SPESA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 (D.L. N. 83/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 134/2012), PER L'AMMINISTRAZIONE APERTA.

Nr. Progr. **20**
Data **29/01/2013**
Seduta NR. **5**
Titolo **1**
Classe **6**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILATREDICI* questo giorno *VENTINOVE* del mese di *GENNAIO* alle ore *14:30* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI SPESA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 (D.L. N. 83/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 134/2012), PER L'AMMINISTRAZIONE APERTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare l'articolo 12, che disciplina i "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- il decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l'articolo 11, rubricato "Trasparenza";
- l'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 che stabilisce:
 - a) al comma 1, che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
 - b) al comma 2, che nelle ipotesi contemplate al comma 1, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio;
 - c) al comma 3, che le informazioni indicate al comma 2 devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, i quali devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d) al comma 4, che alle disposizioni recate dal medesimo articolo 18 debbono conformarsi entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni;

- e) al comma 5, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 2012, la pubblicazione ai sensi dello stesso articolo 18 del medesimo decreto costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Dato atto che non risulta essere stato emanato il regolamento del Governo previsto al comma 6 del citato articolo 18;

Vista e richiamata, a tal proposito, la delibera CIVIT n. 35/2012, secondo cui l'obbligo di pubblicazione dei dati sussiste anche in mancanza del regolamento previsto dall'art. 18 cit.;

Dato atto che – come espressamente richiamato dalla delibera CIVIT di cui sopra – il comma 6 del medesimo articolo si limita ad escludere dall'ambito di applicazione i “pagamenti obbligatori relativi al rapporto di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi” (che, peraltro, hanno sul punto un'autonoma disciplina);

Considerato che:

- appare indispensabile predisporre le misure organizzative necessarie per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal surrichiamato articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012;
- al fine di predisporre tali misure organizzative appare altresì indispensabile procedere preliminarmente alla definizione in via interpretativa degli elementi costitutivi delle fattispecie indicate nello stesso articolo 18;

Dato atto che tali indirizzi hanno lo scopo di fornire un'interpretazione della norma e ne illustrano le principali criticità, pur in considerazione che le tipologie di atti e le casistiche citate in tali indirizzi hanno carattere non esaustivo, e che gli indirizzi medesimi si conformano ad un'interpretazione dell'articolo 18 ispirata a canoni di prudenzialità e ragionevolezza;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento contenente “Modalità applicative dell'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



***Modalità applicative dell'articolo 18
del decreto-legge n. 83 del 22 giugno
2012 (Misure urgenti per la crescita
del paese), convertito in legge n. 134
del 7 agosto 2012
– Amministrazione aperta***

Indice

<i>Introduzione</i>	<i>2</i>
<i>Informazioni e documenti da riportare sul sito internet</i>	<i>2</i>
<i>Effetti della pubblicazione</i>	<i>3</i>
<i>Elencazione degli atti che determinano l'applicazione dell'articolo 18</i>	<i>5</i>
<i>Atti che non determinano l'applicazione dell'articolo 18</i>	<i>7</i>

Introduzione

L'articolo 18 del DL. 83/2012, convertito in L. 134/2012, suddivide i casi di atti assoggettati a pubblicazione in tre categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati:

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche erogate a fronte di una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari soggetti ed enti privati.

c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n.241 del 1990 ad enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. il termine "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente;

L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; .

Pertanto non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990; infatti tali accordi sono disciplinati in una disposizione diversa della medesima legge n. 241 del 1990, e ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore li abbia già considerati non all'interno della categoria "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi gli atti che hanno come destinatari enti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.

Pertanto sono esclusi tutti gli atti di impegno che riguardano Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Unioni, ecc.), che siano relativi a prestazioni corrispettive, o che facciano riferimento al pagamento dovuto di imposte o tasse.

Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Il comma 2 dell'articolo 18 così elenca le informazioni e i documenti, relativi a concessioni o attribuzioni di vantaggi economici, che devono essere riportati sul sito internet nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito":

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

I dati devono essere esposti in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esportazione e l'elaborazione.

Effetti della pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 5 dell'articolo 18 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di **importo complessivo superiore a mille euro** nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

Decorrenza temporale

Il termine iniziale di applicazione è individuato dal comma 6 dell'articolo 18, che stabilisce che le pubblicazioni devono essere effettuate: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge".

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno ed è entrato in vigore (ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto) il giorno stesso della pubblicazione.

• Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire

La formulazione dell'articolo 18 impone di individuare in quale momento si integra il presupposto per l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione.

In via generale il presupposto dell'obbligo di pubblicazione sorge nel momento in cui il procedimento perviene alla definizione degli elementi essenziali che l'articolo 18 indica come soggetti a pubblicazione.

In particolare, tale obbligo scatta quando sono individuabili: il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. Deve essere inoltre reso attivo un link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Per quanto riguarda i **contratti di fornitura continuativa** (si pensi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica o dell'acqua), poiché non risulta possibile individuare a priori una cifra precisa, l'importo da pubblicare è la stima presunta di costo relativa al consumo di un anno, oggetto dell'impegno di spesa annuale. Fermo restando che il momento in cui sorge l'obbligo della pubblicazione è quello della sottoscrizione del contratto o del suo rinnovo, o comunque dell'assunzione dell'impegno annuale.

• Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

In merito al soggetto tenuto ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione, adempimento già in corso, sarà compito di ogni Responsabile di Area ottemperarvi tramite personale individuato all'interno della propria Area.

La pubblicazione dei dati avviene attraverso l'esportazione con file XML nel sito web istituzionale, previa la compilazione dei campi mancanti per ciascun impegno soggetto a pubblicazione da parte dell'operatore/responsabile che cura la proposta o l'approvazione dell'atto.

Resta fermo che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012 l'eventuale "omissione o incompletezza" della pubblicazione "è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

• **Individuazione delle informazioni e dei documenti da pubblicare**

Come sopra riportato, l'articolo 18 indica tra le informazioni che debbono essere pubblicate sul sito internet "il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio".

Per di "**progetto**" si intendono solo quelle informazioni che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è erogato, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale, pertanto vanno pubblicate.

Per quanto riguarda **la risoluzione dei problemi tecnici connessi alla pubblicazione**, tenuto conto che i documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, ne deriva che l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda.

Per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso.

Nei casi di attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, – qualora il beneficiario sia una persona fisica – sarà necessario acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione economica, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Riguardo alla pubblicazione dei dati relativi ai curriculum va sottolineata la delicatezza degli aspetti relativi alla tutela della riservatezza. A questo proposito gli avvisi pubblici dovranno opportunamente fornire un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati.

Resta comunque il divieto di pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, per cui qualora tali dati siano presenti sarà cura del soggetto che si occupa della pubblicazione di provvedere al loro oscuramento.

Nei casi previsti dagli artt. 133, 134 e 135 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di valutazione e conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, è necessario richiedere il curriculum e allegare il disciplinare di incarico nell'atto di conferimento dello stesso.

Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Lo scopo dell'articolo 18 è quello di dare trasparenza agli atti che comportano la concessione o l'attribuzione di un vantaggio economico, prevedendo esplicitamente che l'efficacia di tali atti sia subordinata alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati dal medesimo articolo 18.

Considerata la finalità della disposizione, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione anche gli atti che determinano un incremento del beneficio già attribuito.

L'articolo 18 non contempla invece in alcun modo gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; ma per rispettare e avere la massima realizzazione del principio di trasparenza, è necessario pubblicare anche gli atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e gli atti di modifica delle informazioni e dei documenti già pubblicati, come integrazione alla precedente pubblicazione.

Superamento della soglia economica di mille euro

Come sopra ricordato, l'articolo 18 si applica soltanto alle "attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Nel caso di molteplici attribuzioni economiche – nel corso di un anno solare – al medesimo beneficiario, che determinano il superamento di tale importo se considerate in modo cumulativo, l'attribuzione che comporta il superamento della soglia integra il presupposto per la pubblicazione anche delle precedenti attribuzioni "sotto soglia".

Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

Il comma 5 dell'articolo 18 dispone che la pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni economiche".

Tale formulazione comporta che l'omessa pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni ed attribuzioni economiche dallo stesso menzionate non incide sulla validità del titolo giuridico (provvedimento amministrativo o atto negoziale) in forza del quale la concessione o l'attribuzione è stata disposta, ma soltanto sulla possibilità che a quel titolo possa darsi esecuzione.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla "completezza" della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

Regolazione delle fattispecie relative a concessioni ed attribuzioni avvenute a decorrere dal 27 giugno 2012

Il comma 5 dell'articolo 18 stabilisce che lo stesso articolo si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2013 per le concessioni di vantaggi economici successive all'entrata in vigore del decreto-legge".

Come ricordato al paragrafo 2, il decreto-legge è entrato in vigore il 26 giugno 2012.

Sono, quindi, soggette a pubblicazione tutte le informazioni relative a concessioni ed attribuzioni avvenute a decorrere dal 27 giugno 2012, che abbiano determinato un vantaggio economico.

Mentre la pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, costituisce condizione legale di efficacia dei nuovi atti, per quelli adottati nel periodo intermedio che va dal 27 giugno al 31 dicembre del 2012, la mancata pubblicazione degli atti non incide a posteriori sulla efficacia del titolo.

L'assenza della pubblicazione quindi, per tali atti, non pregiudica la validità delle concessioni effettuate e dei contratti stipulati, ma preclude solamente ogni ulteriore adempimento che sia necessario alla liquidazione e al pagamento.

Naturalmente per le fattispecie e i rapporti giuridici già effettivamente conclusi entro il 31 dicembre 2012, non si farà luogo ad alcuna pubblicazione, poiché l'efficacia dei relativi atti di spesa si è già esaurita.

Sono oggetto di pubblicazione tutti quegli impegni assunti dopo il 26 giugno 2012 e per cui il pagamento verrà erogato nel 2013: infatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, tra i rapporti conclusi non rientrano quelli per i quali manca l'erogazione dell'importo.

Elencazione degli atti che determinano l'applicazione dell'articolo 18

Gli atti la cui approvazione adozione o sottoscrizione determina l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012 sono classificati nelle tre categorie individuate dallo stesso articolo 18:

- a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
 - b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
 - c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati.
-

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari le imprese.

Atti soggetti a pubblicazione (a titolo esemplificativo)

- Concessione di contributi

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: determina di concessione del contributo.

b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche erogate a fronte di una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi solo atti che hanno come destinatari soggetti ed enti privati.

Atti soggetti a pubblicazione (a titolo esemplificativo):

- Contratti per acquisizione di beni o servizi, o per lavori

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: determina di aggiudicazione

- Contratti di locazione di beni immobili (in cui il Comune è conduttore)

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: determina di approvazione del contratto o sottoscrizione

- Conferimento di incarichi di consulenza: la pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 18 deve essere coordinata con quella prevista dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: sottoscrizione del contratto (in allegato alla determina devono esserci il curriculum dell'incaricato e lo schema di disciplinare)

- Conferimento di incarico per la difesa legale dell'ente

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: conferimento dell'incarico (in allegato alla determina deve esserci il curriculum dell'incaricato; non si procede alla sottoscrizione di un disciplinare in quanto i rapporti tra le parti sono regolati da apposte norme dei Codici di Procedura Civile e Penale)

In base alla normativa vigente, la pubblicazione degli incarichi avviene solo nella pagina web denominata "Amministrazione aperta"; la pubblicazione separata degli incarichi vale solo fino al 2012.

- Contratti con società partecipate

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: sottoscrizione del contratto

- Gettoni di presenza per la partecipazione ad organi collegiali attribuiti a componenti esterni all'Amministrazione.

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: determina di liquidazione

L'articolo 18 si riferisce a qualunque attribuzione di un corrispettivo, esclusi soltanto i pagamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi.

La disposizione si applica anche all'erogazione di gettoni di presenza a soggetti non legati all'Amministrazione da rapporti di impiego, non rilevando che il compenso sia corrisposto (come spesso accade) a favore dell'Ente di appartenenze del soggetto incaricato e che il vantaggio venga poi dall'Ente ricevente corrisposto al soggetto partecipante.

c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n.241 del 1990 ad enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria costituiscono generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990⁽¹⁾.

Per "vantaggio economico" si intende qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone, senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

- Vi sono compresi contributi (anche ad enti pubblici) per il funzionamento o per l'attuazione di programmi, cui il pubblico ha interesse.

- Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 18 le attribuzioni ad enti pubblici che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione: l'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, non ricomprende le transazioni economiche collegate a rapporti sinallagmatici.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi sia atti che hanno come destinatari enti pubblici e privati, e sia persone fisiche.

Pertanto sono soggetti a pubblicazione tutti i contributi erogati, ricomprendendo così tutti quelli che vanno inseriti nell'albo dei beneficiari (DPR 118 del 4 aprile 2000); in questo caso sono pubblicati anche contributi di importo inferiore a 1.000,00 Euro, e la pubblicazione sul sito web tiene luogo della pubblicazione dell'Albo dei Beneficiari sopra citato.

Atti soggetti a pubblicazione (a titolo esemplificativo):

- Concessioni d'uso di beni

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: stipula del contratto, della convenzione, del "disciplinare" o altro atto di rilascio della concessione.

- Erogazione di Contributi

Momento in cui scatta l'obbligo di pubblicazione: determina di concessione del contributo

Atti che non determinano l'applicazione dell'articolo 18

Gli atti di seguito indicati non sono assoggettati all'obbligo di pubblicazione:

- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi
- liquidazione contributo concesso a soggetti pubblici/privati e provvedimenti di liquidazione (meri atti di liquidazione)
- Autorizzazioni (ad esempio all'esercizio di una attività o all'esercizio di una struttura)
- Restituzione (Rimborso) a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative

⁽¹⁾ Per completezza, si riporta il testo integrale dell'art. 12 della L. 241/1990, che riguarda i *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

-
- Restituzione a terzi di somme indebitamente versate per oblazione per pratiche o illeciti edilizi
 - Restituzione depositi cauzionali
 - Corrispettivi a Pubbliche Amministrazioni
 - Pagamento di imposte dovute (IRAP, INAIL, Tassa di Registro, ecc.)
 - Canoni di concessione
 - Rimborso oneri ai Datori di lavoro per assenze dal servizio degli Amministratori locali – Art. 80 Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **20** del **29/01/2013**

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI SPESA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 (D.L. N. 83/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 134/2012), PER L'AMMINISTRAZIONE APERTA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE</p> <p>Data 29/01/2013</p> <p>SAGGINI PATRIZIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 29/01/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 13/02/2013